



Area Risorse Finanziarie

P.G. N.: 245153/2017

N. O.d.G.: 288/2017

Data Seduta Giunta : 11/07/2017

Data Seduta Consiglio : 24/07/2017

Richiesta IE

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE N. 50 DEL 2017 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 21/06/2017 N.96

- Delibera di Consiglio -

Operatore Corrente : |

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione :

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- l'art.11- Definizione agevolata delle controversie tributarie- del D.L.50/2017 convertito con modificazioni con legge 21/06/2017 n.96 prevede la possibilità per i Comuni di disporre, entro il 31 agosto 2017, la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
- le controversie interessate sono quelle non definite con sentenza passata in giudicato, pendenti in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora applicati sia in caso di riscossione coattiva tramite ruolo, che in caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento;
- aderendo alla definizione agevolata il contribuente è tenuto a pagare il tributo, gli interessi, le spese di notifica inclusi nell'atto impugnato e, per gli atti riscossione coattiva oggetto di autonoma impugnativa, gli eventuali oneri relativi a rimborsi e recuperi spese di cui all'art. 37 comma 5 del Regolamento delle entrate comunali e della relativa riscossione PG 1579/2012 e successive modifiche e integrazioni;

Posto che la definizione agevolata rappresenta al contempo un'opportunità:

- per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere;
- per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni e degli interessi legali maturati dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto di accertamento e degli interessi di mora eventualmente maturati alla scadenza degli atti di riscossione coattiva, oltre che delle spese di lite liquidate nelle sentenze non definitive;

Ritenuto opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento e agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori nell'ottica di un'utile deflazione del contenzioso tributario pendente;

Visti:

- gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

- l'art.11 del D.L.50/2017 , convertito con modificazioni con legge 21/06/2017 n.96;

Preso atto:

- che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell'ente;
- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;
- del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Sentite le Commissioni consiliari competenti;

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il “Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'art.11 D.L.50/17, così come convertito con L.96/17”, di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;
2. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, il citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dall'esecutività del presente provvedimento.

Il Capo Area
Mauro Cammarata



Documenti allegati (parte integrante):



Regolamento definizione liti tributarie 2017.odt

Documenti in atti :



Parere Revisori PG 245153_2017.pdf